



CITTA' DI LEGNAGO

AMBIENTE, SIC, ESPROPRI
Via XX Settembre 29 - 37045 Legnago (Verona)

Reg. Ord. n.51 del 25/02/2021

prot. n.

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE. ATTIVAZIONE DEL LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO DAL 23 FEBBRAIO 2021 FINO AL RIENTRO DELL'EMERGENZA PM10.

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria, ambiente e per un'aria più pulita in Europa conferma, tra l'altro, il valore limite per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 microgrammi/mc da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite di 50 microgrammi/mc;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria, dei 18 Comuni dell'area metropolitana, che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2;
- il Comune di Legnago risulta inserito in zona IT0513 secondo la

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2130 del 23 ottobre 2012 per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici polveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA, benzene e ozono;

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padano, che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l'Italia è deferita alla corte di giustizia Europea, per la non corretta della direttiva 2008/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147;

Atteso che il bollettino di allerta PM10 di ARPAV del 22 febbraio 2021 ha attestato il superamento del limite di 50 µg/m3 e pertanto è stato attivato lo stato di allerta 1 - arancio, a partire dal 23 febbraio 2021.

Rilevato che:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
Livello 0 - semaforo VERDE: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/mc) della concentrazione di PM10;
Livello 1 - semaforo ARANCIO: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui 4 giorni antecedenti;
Livello 2 - semaforo ROSSO: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui 10 giorni antecedenti.
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Ritenuto che è necessario adottare con provvedimento specifico misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto dell'inquinamento locale da PM10.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 27 settembre 2018, con la quale il Comune di Legnago ha aderito all'Accordo Bacino Padano 2017, per l'attuazione delle misure temporanee per il periodo dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019.

Ritenuto di seguire quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano per la parte di centro abitato servita da almeno due linee del servizio di trasporto pubblico urbano che comprende le località: Legnago Centro, Terranegra, Porto e Casette;

ed inoltre visti:

- le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004, e n. 936 del 12 aprile 2006, relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- la D.G.R.V. n. 122 del 27 febbraio 2015 Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali;

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Norme in materia ambientale ed in particolare il comma 6-bis dell'art. 182;
- il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 s.m.i.;
- la Legge n. 120/2010 Disposizioni in materia di sicurezza stradale - modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992;
- l'art.7, comma 1 lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco può, nel centro abitato, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;
- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

di istituire le seguenti misure temporanee di limitazione della circolazione secondo il Livello di **allerta 1** - semaforo ARANCIO, le modalità e le eccezioni di seguito riportate:

1. divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello derivante da polveri sottili (PM10), nel periodo compreso dal **23 febbraio 2021** alla giornata di rientro allo stato di allerta verde attestato dal bollettino ARPAV, (compresi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali) dalle ore **8.30 alle ore 18.30**:

- * **veicoli** alimentati a **benzina** di categorie **M** e omologati **EURO 0, EURO 1**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- * **veicoli** alimentati a **benzina** di categorie **L2 o L5**, omologati **EURO 0, EURO 1**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- * **veicoli** alimentati a benzina di categorie **N**, omologati **EURO 0, EURO 1**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- * **veicoli** alimentati a gasolio categoria **M**, omologati **EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, ed EURO 4** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- * **veicoli** alimentati a **gasolio** di categorie **N**, omologati **EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- * **veicoli** alimentati a **gasolio** di categorie **L2 o L5**, omologati **EURO 0, EURO 1**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- * **motoveicoli e ciclomotori** non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui il certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

in caso di raggiungimento del livello di **allerta 2** - semaforo ROSSO, attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero di 50 microg/mc di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, a partire dal giorno

successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali,

2. divieto di circolazione, dalle 8.30 alle 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:

* **veicoli** alimentati a **benzina** di categorie **M** e omologati **EURO 0, EURO 1**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

* **veicoli** alimentati a **benzina** di categorie **L2 o L5**, omologati **EURO 0, EURO 1**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

* **veicoli** alimentati a benzina di categorie **N**, omologati **EURO 0, EURO 1**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

* **veicoli** alimentati a gasolio categoria **M**, omologati **EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, ed EURO 4** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

* **veicoli** alimentati a gasolio di categorie **N**, omologati **EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

* limitatamente al periodo dalle **8.30 alle 12.30**, veicoli alimentati a gasolio di categorie **N**, omologati **EURO 4** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

* **veicoli** alimentati a gasolio di categorie **L2 o L5**, omologati **EURO 0, EURO 1**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

* motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui il certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione

Le disposizioni prescritte dal presente provvedimento si applicano alla parte di centro abitato del territorio comunale, costituito dalle seguenti località: Legnago Centro, Terranegra, Porto e Casette, come da planimetria allegata e come risulta anche da apposita segnaletica installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:

percorso che va dalla SS 434 all'ospedale "Mater Salutis" (Via Giudici, Via Corradina, Via Vicentini, Via XX Settembre, Viale dei Tigli, via Don Minzoni);

percorso dalla SR 10 alla autostazione di via Scarsellini (SR 10, via Padana Inferiore Est, Via Pio X, Via Scarsellini, Via Slavacchio);

SR n.10 e SS 434.

ESCLUSIONI DAL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti precedenti del presente provvedimento le seguenti categorie di veicoli:

1. veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a GPL o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio, GPL o a gasolio, riferito alle categorie ed alle omologazioni 1), 2) e 3);

2. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;

3. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e assistenze domiciliari;

4. veicoli a servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno- e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente

documentate con certificazione rilasciata da Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;

5. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli di medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini;

6. veicoli con targa estera purchè i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;

7. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, della Polizia di Stato, delle Forze Armate, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, della Protezione civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale, degli altri corpi dello stato;

8. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;

9. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purchè muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;

10. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-I fermata (distante non meno di 900 m) dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;

11. veicoli degli ospiti di strutture ricettive situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dalla struttura ricettiva, il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza, in possesso di copia della prenotazione;

12. veicoli che effettuano car-pooling con a bordo almeno tre persone, se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti, riferito alle categorie ed alle omologazioni 1), 2, 3) e 4);

13. veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documento dell'ufficio dei Trasporti terrestri o dei Centri di Revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;

14. veicoli di istituti di vigilanza, compresi portavalori;

15. veicoli di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e smi "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;

16. veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri, muniti di titolo autorizzatorio;

17. veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

18. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;

19. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;

20. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano

che dichiarare che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile;

21. veicoli di medici/paramedici/tecnici/veterinari in servizio e in reperibilità, muniti di apposito contrassegno distintivo;

22. veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia, ovvero di persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, muniti di titolo autorizzatorio;

23. veicoli in uso ad associazioni, Enti o istituti che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;

24. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;

25. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;

26. veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

27. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;

28. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;

29. veicoli classificati come macchine agricole di cui l'art. 57 del D.lgs. n. 285/92;

30. veicoli partecipanti ai cortei di carnevale limitatamente alle manifestazioni nel territorio comunale;

31. veicoli condotti da persone che hanno compiuto 70 anni, con potenza inferiore o uguale a 80 kW;

32. veicoli, con potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti da persone con ISEE par o inferiore a 16.631,71 euro, muniti di attestato ISEE in corso di validità;

33. veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive, limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio;

34. veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità definiti dall'art. 10 del Codice della Strada, nonché veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g), h), n) dello stesso codice;

35. veicoli commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa-area mercatale-casa;

36. veicoli (N1, N2, N3) alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 3, relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale, nella fascia oraria 8.30-11.00 e 15.00-17.30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

37. veicoli (N1, N2, N3) alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 4 relativamente al carico e scarico delle merci nella fascia oraria 8.30-11.00, limitatamente ai periodi di livello allerta 2 (colore rosso);

38. veicoli (N2, N3) afferenti l'attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del

cantiere, nella fascia oraria 8.30-11.00, e 15.00:17.30, limitatamente ai periodi di nessuna allerta (colore verde) e livello di allerta 1 (colore arancio);

39. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora prima dell'orario di inizio e fine delle lezioni. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata e di uscita dei bambini e ragazzi; si consiglia il car pooling;

40. veicoli utilizzati per assistenza a soggetti, in isolamento domiciliare obbligatorio, con sospetta o confermata Covid-19, supportata da specifica documentazione.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.

Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale nel periodo dal 22 al 31 dicembre 2020, è fatto:

DIVIETO

di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

ed inoltre

INVITA

- le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta 1 (ARANCIO) e 2 (ROSSO);
- la popolazione ad adottare comportamenti individuali di

salvaguardia della salute, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;

- evitare di tenere i bambini ad una altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
- in auto azionare l'impianto di ricircolo d'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
- evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
- ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione
- a mantenere normalmente chiusi i battenti degli accessi al pubblico, ovvero in apertura manuale, degli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

E.2 -uffici e assimilabili;

E.4 - Attività ricreative o di culto e assimilabili;

E.5 - Attività commerciali e assimilabili;

E.8 - Attività industriali ed artigianali.

- la popolazione ad adottare comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
 - rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
 - incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo(sia auto che moto), ed in particolare se diesel;
 - tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
 - limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
 - effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli, sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
 - revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
 - limitare l'utilizzo della legna per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell'abitazione, e favorire l'installazione di macchine a doppia combustione catalitica;
 - non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
 - avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che

- si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, car-pooling);
 - valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
 - limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

AVVISA CHE

In merito ai livelli di allerta, vengono adottati i seguenti criteri per la non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e per il rientro di al livello verde:

Non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta, ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati delle stazioni di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni metereologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido il livello di allerta vigente fino alla successiva giornata di controllo).

Condizioni di rientro al livello verde: il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) su dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle seguenti condizioni:

la concentrazione del giorno precedente quello di controllo è al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ e le previsioni metereologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi.

I livelli di allerta di cui in premessa e i rispettivi obblighi e divieti conseguenti, relativamente alla circolazione stradale, saranno resi noti tramite apposita segnaletica, posizionata in corrispondenza degli accessi al territorio comunale, che sarà di volta in volta aggiornata in base al raggiungimento del livello di allerta 0, 1 e 2.

SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO:

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale - quali scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

SANZIONI PREVISTE

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo codice della Strada,

introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, che prevede il pagamento della somma da 168,00 euro a 679,00 euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni, ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DEMANDA

All'Ufficio Messi comunali, l'incarico:
di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line, nonché nei consueti modi di diffusione, esponendola in luoghi di visibilità pubblica, al fine di darne la massima divulgazione;

All'ufficio Relazioni con il Pubblico:
di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione sul sito internet del Comune e sui profili social;

di inviare copia della presente Ordinanza:
all'Ufficio Tecnico per la posa della segnaletica divulgativa agli accessi al territorio comunale e la verifica e l'intervento diretto sulle proprietà di questa Amministrazione comunale;
al Servizio Intercomunale Polizia Locale Basso Adige;
alla Stazione Comando Carabinieri e Polizia Stradale di LEGNAGO;
al Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Verona;
alla Regione Veneto, Direzione Ambiente.

RENDE NOTO

Che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90, il Responsabile del provvedimento è il Responsabile del Settore LL.PP. ed Urbanistica dell'Ufficio Tecnico.

Il presente provvedimento diventa esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione.

Il personale dell'Ufficio di Polizia locale, dell'Ufficio Tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

L'amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

AVVERTE

Che a norma dell'art. 3, c. 4, della legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Venezia, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

E che in relazione al disposto dell'art. 37, c. 3, del D.Lgs. n.

285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Si prende atto che l'ing. Giacomo Masiero in virtù del Decreto Sindacale n. 41175 del 28/10/2020 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3 Lavori Pubblici, Ambiente e Servizio Informatico comunale, attesta la conformità del presente provvedimento alla legislazione statale e regionale ed, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, individua quale Ufficio competente del procedimento il Servizio 4° - Tutela ambientale e gestione del territorio, e responsabile dell'istruttoria il capo servizio: arch. Nicola Freddo e presso tale ufficio potranno essere visionati tutti gli atti relativi al procedimento: Ufficio Tecnico via XX settembre, 29 Legnago (VR);

A norma dell'art. 3, c. 4, della legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Venezia, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Legnago, li 25/02/2021

IL SINDACO
F.to Graziano Lorenzetti